



**Ente di gestione del
PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO
(L. R. 3 agosto 2015, n. 19)**

**REGOLAMENTO
IN TEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

(approvato con D.C. n. 6 – 33 del 29/10/2020)

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 – finalità del trattamento.....	3
Articolo 3 – responsabile del sistema di videosorveglianza.....	4
CAPO II –SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
Articolo 4 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza.....	5
Articolo 5 – centrale di controllo.....	6
Articolo 6 - utilizzo del sistema di videosorveglianza.....	8
Articolo 7 – conservazione dei dati personali.....	8
Articolo 8 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria.....	9
CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	9
Articolo 9 - sistemi integrati pubblici di videosorveglianza.....	9
Articolo 10 – integrazione del sistema su iniziativa di privati.....	10
CAPO IV - DIRITTI DELL’INTERESSATO.....	11
Articolo 11 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa.....	11
Articolo 12 – accesso alle immagini e riprese video.....	11
Articolo 13 - cessazione del trattamento dei dati personali.....	12
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	12

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio di competenza, comprendente le aree protette e le zone speciali di conservazione, ed all'interno degli immobili di proprietà dell'Ente, destinati ad attività istituzionali, anche se utilizzati da altri soggetti pubblici o privati, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. In particolare il presente Regolamento:

- a) individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza dell'Ente;
- b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
- c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.

3. L'elenco dei siti da controllare e l'individuazione della posizione delle telecamere è contenuto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante al presente Regolamento.

4. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza, tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico rientranti nella competenza territoriale, nonché tutte le aree e fabbricati di proprietà dell'Ente, possono essere video sorvegliate. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.

5. Compete al Consiglio l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.

6. Compete altresì al Consiglio la ricerca di forme di collaborazione con le Autorità di Polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale alle finalità individuate ed allo stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.

7. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

8. La mancata osservanza degli obblighi previsti a carico del personale dell'Ente dal presente Regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Articolo 2 – Finalità del trattamento

1. L'uso del sistema di videosorveglianza è strumento per la realizzazione dei compiti e delle finalità istituzionali dell'Ente quali individuati dalla Legge della Regione Piemonte del 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che il servizio di vigilanza dell'Ente svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. Mediante il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, l'Ente persegue le seguenti finalità:

- a) raccolta di dati a carattere scientifico e naturalistico sulla fauna selvatica mediante campionamento della presenza e dell'abbondanza della stessa;

- b) monitoraggio dell'attraversamento di strade da parte di ungulati durante le ore notturne, al fine di individuare i tratti di tali strade in cui è maggiore il pericolo di incidenti stradali e quindi adottare provvedimenti utili alla tutela sia degli automobilisti che della fauna selvatica;
- c) monitorare la frequenza del traffico veicolare su strada (giornate, orari, percorsi, ecc...) per individuare costanti o criticità che consentano di predisporre adeguati servizi di vigilanza fisica con il personale dell'Ente;
- d) prevenzione, accertamento e repressione del fenomeno del bracconaggio;
- e) tutela della sicurezza dei visitatori presso i centri visita e le strutture turistico-ricettive dell'Ente;
- f) tutela delle risorse naturali del territorio del Parco ed in particolare prevenire e contrastare il danneggiamento o l'alterazione degli ecosistemi naturali esistenti, la cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, la raccolta e danneggiamento delle specie vegetali protette;
- g) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti;
- h) controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito;
- i) monitorare il livello dei corsi d'acqua, in caso di eventuale superamento del livello di guardia, e monitorare situazione critiche causate da esondazioni od altri eventi calamitosi ai fini di protezione civile;
- l) prevenzione e controllo degli incendi;
- m) promuovere il territorio, anche con l'utilizzo di webcam o cameras on-line;
- n) tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente;
- o) abbinamento ad impianto antintrusione (attivato solo in assenza di personale);
- p) controllare gli accessi veicolari alla struttura dell'Ente;
- q) tutelare il personale, a qualunque titolo, operante all'interno delle strutture dell'Ente;
- r) rilevazione accessi e presenze del personale dell'Ente;
- s) esigenze organizzative e produttive dell'Ente (sui luoghi di lavoro);
- t) sicurezza del lavoro (sui luoghi di lavoro).

3. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della polizia locale. È in ogni caso vietato l'utilizzo delle immagini che, accidentalmente, dovessero essere acquisite.

Articolo 3 – Responsabile del sistema di videosorveglianza

1. Compete al Consiglio designare per iscritto il soggetto Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. È possibile la designazione di più soggetti in relazione alle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza.
2. Il soggetto designato ai sensi del comma precedente assume le funzioni, i compiti, i doveri e le responsabilità che la normativa assegna al titolare del trattamento, limitatamente alle fattispecie di trattamento dei dati personali coinvolte dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza.
3. Il soggetto designato ai sensi del comma 1, può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, in tal caso individuando le

modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta e per definirne i compiti affidati.

4. Il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:

- a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alle informazioni da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati;
- c) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- d) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
- e) cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- f) effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- g) coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- h) identifica contitolari, responsabili e sub responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;
- h) in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente informandoli senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- i) adotta ogni misura, anche organizzativa, necessaria a garantire la corretta e lecita gestione del servizio di videosorveglianza.

CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 4 – Caratteristiche del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento consente riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Alcune delle telecamere sono dotate di zoom digitale e/o ottico.

2. Il sistema di videosorveglianza può prevedere l'utilizzo di sistemi intelligenti che non si limitino a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, nell'osservanza dei principi e delle regole anche procedurali prescritte dalla legge.

3. Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono installate in conformità all'elenco dei siti di ripresa allegati al presente regolamento ovvero approvati, successivamente, con deliberazione del Consiglio. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei

luoghi pubblici o aperti al pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.

4. È consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo:

a) dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo "sentinel" o "fototrappole") collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal Responsabile del servizio di vigilanza per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente regolamento, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc;

b) telecamere portatili poste sulla pettorina della divisa (c.d. body cam) o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. dash cam), volte a riprendere quanto accade durante l'intervento degli operatori del servizio di vigilanza;

c) sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. droni). I dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

5. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili di cui alla precedente lettera a) vengono installati secondo necessità, per il perseguimento di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine, accertamento e contestazione.

6. In relazione all'utilizzo ed alla gestione dei dispositivi di cui alle precedenti lettere a) e c), trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, il Responsabile del servizio di vigilanza curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, attraverso un ordine di servizio rivolto agli operatori che ne faranno uso, con specificazione dei casi in cui i medesimi possono essere attivati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capopattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi, anche in relazione al profilo del possibile controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

Articolo 5 – Centrale di controllo

1. I segnali video delle unità di ripresa che compongono il sistema di videosorveglianza sono inviati alla centrale di controllo ubicata presso la sede del servizio di vigilanza. In ragione delle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza, possono essere istituite più centrali di controllo. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. I monitor sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. Presso la centrale di controllo è possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere, ingrandirle e brandeggiare (in orizzontale e verticale). Ove, per motivi tecnici, non fosse possibile far pervenire il segnale video direttamente nella centrale di controllo, i video acquisiti e memorizzati presso le unità di ripresa saranno prelevati con strumenti informatici dedicati per poi essere visionati su monitor ovvero registrati su apposito server, presso la centrale di controllo.

2. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la centrale di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione.

3. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di stretta necessità.

4. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono custoditi presso la centrale di controllo in maniera protetta, limitatamente alla tecnologia in uso, in server dedicati e su reti informatiche non liberamente accessibili.

5. L'accesso alla centrale di controllo, con accesso al sistema di videosorveglianza, è consentito esclusivamente al Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 del presente Regolamento nonché ai soggetti dal medesimo designati ed autorizzati. L'accesso può avvenire anche ricorrendo a terminali mobili, debitamente configurati anche con riferimento al profilo della sicurezza della trasmissione. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata a soggetti aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

6. L'accesso alla centrale di controllo, senza operare sul sistema, è consentito solamente al personale facente parte del comando di polizia locale all'uopo incaricato ed alle persone incaricate di servizi connessi alla gestione della sala di controllo (tecnici, addetti alle pulizie, ecc.). Relativamente a tali addetti, che non sono dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa, il Responsabile del sistema di videosorveglianza impartisce idonee istruzioni atte ad evitare trattamenti non autorizzati di dati da parte loro, in particolare assicurandosi che i soggetti preposti alle operazioni tecniche possano accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche.

7. Il sistema è configurato in maniera tale che il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza ed i soggetti dal medesimo designati ed autorizzati accedano allo stesso con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento delle immagini. Il sistema deve assicurare che:

a) ogni accesso al sistema deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "log" di accesso, saranno conservati per la durata di anni uno.

b) le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;

c) sono impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente in cui sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni;

d) periodicamente, e comunque almeno semestralmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;

e) l'estrapolazione delle immagini risulterà da una specifica traccia informatica.

8. In ogni caso, tutti gli accessi alla visione delle immagini e riprese saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito registro degli accessi (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale di controllo, nel quale sono riportati:

a) la data e l'ora d'accesso;

b) l'identificazione del soggetto autorizzato;

c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;

d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;

e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;

f) la sottoscrizione del medesimo.

9. La gestione tecnica del sistema di videosorveglianza è riservata ad un soggetto, interno od esterno all'ente, di comprovata esperienza e professionalità nel settore "Security" ed "Information Technology". Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, in aggiunta rispetto alle previsioni contenute nel presente articolo, occorre adottare specifiche cautele e, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

10. In virtù di apposita convenzione, l'Ente può consentire alle Forze dell'Ordine la connessione al proprio sistema di videosorveglianza, mediante la configurazione di terminali attraverso i quali visualizzare le immagini in modalità "live" ed accedere alle registrazioni in autonomia. In tali circostanze la convenzione disciplina altresì le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni.

Articolo 6 - Utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza avviene, di norma, mediante la visione del flusso di dati trasmesso alla centrale di controllo, in sincronia con la ripresa.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati.
3. È consentito l'uso del brandeggio ovvero dello zoom della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, che necessitino di essere verificate nell'immediatezza;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni istituzionali condotte con personale sul luogo.
4. Spetta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 stabilire quando sia da ritenersi ammessa la registrazione e la visione in tempo differito delle immagini e riprese.
5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati ai sensi dell'articolo 17, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.
6. L'estrapolazione e la duplicazione delle immagini deve sempre risultare da una specifica traccia informatica, oltre che essere documentata con atto scritto.
7. È fatto divieto di cancellare o modificare le videoriprese, creare salvataggi o duplicare dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.

Articolo 7 – Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo, comunque, non superiore a 72 ore dalla data della rilevazione, sulla base degli indirizzi espressi dal responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3, in considerazione della finalità del trattamento e della tipologia di dati personali raccolti. Decorso tale periodo, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
2. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge ovvero da provvedimenti delle Autorità di controllo, la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad

un'attività investigativa in corso, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17. In tal caso i relativi supporti (DVD od altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 e dai soggetti dal medesimo espressamente autorizzati.

3. Nel caso il supporto sul quale avviene la registrazione debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Polizia Giudiziaria

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi è consentita la estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione agli Organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli Organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria o richieste da altri Organi di polizia.

4. Nel caso di cui al comma precedente gli Organi di polizia che nello svolgimento della propria attività di indagine, necessitassero di avere informazioni ad esse collegate che fossero contenute nelle riprese effettuate, dovranno avanzare formale richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3. E' fatto salvo quanto contenuto in specifici accordi e convenzioni.

5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria.

CAPO III – INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 9 - Sistemi integrati pubblici di videosorveglianza

1. L'organizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza può avvenire in forma integrata con altri soggetti pubblici, anche territoriali, secondo le tipologie di seguito riassunte:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi soggetti pubblici, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, ciascuna amministrazione può trattare le immagini e le riprese video solo nei limiti in cui esse siano necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità di cui all'articolo 2, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo, pubblico o privato. Tale soggetto terzo, il quale assume il trattamento dei dati personali per conto di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.

2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del comma 1, lettera b), oltre a richiedere l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, può avvenire soltanto a condizione che

possa essere garantita la separazione logica delle immagini acquisite e registrate dalle diverse amministrazioni.

3. L'Ente promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine l'Ente, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video dell'impianto di videosorveglianza.

Articolo 10 – Integrazione del sistema su iniziativa di privati

1. Privati cittadini ed aziende, singolarmente od in forma associata, possono, previa convenzione approvata dal Consiglio, partecipare all'estensione ed all'implementazione del sistema di videosorveglianza mediante l'acquisto diretto e la concessione in uso all'Ente della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dall'Ente, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi.

2. L'Ente accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se abbia preventivamente valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con il sistema in uso.

3. Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovrà essere fornita "chiavi in mano", ovvero installata e comprensiva del collegamento alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza e di quant'altro tecnicamente ritenuto necessario. Unico onere dell'Ente, in tale fase, sarà la predisposizione al collegamento elettrico per le citate strumentazioni alla rete pubblica.

4. Diversi accordi di acquisizione della disponibilità dei dispositivi (proprietà, comodato, leasing, ...) così come di suddivisione della spesa potranno essere raggiunti in base a particolari esigenze di interesse pubblico.

5. In accordo con l'Ente e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza ai sensi del presente articolo, possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le Forze di Polizia in caso di situazioni anomale.

6. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del servizio di vigilanza, al quale è demandata altresì l'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al presente articolo.

7. Il responsabile della gestione del sistema di cui all'articolo 3 dovrà adottare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere individuate delle zone da oscurare, cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, (c.d. "Privacy Zone", come finestre di abitazioni, farmacie, luoghi di cura ed altro), anche su richiesta di singoli soggetti.

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 11 - Informazioni rese al momento della raccolta - informativa

1. L'Ente rende noto alla collettività l'avvio del trattamento dei dati personali, conseguente all'attivazione del sistema di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dello stesso e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o di pubblicazione della notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di diffusione locale. Rende altresì nota la circostanza relativa al fatto che il sistema di videosorveglianza faccia parte di un sistema integrato ad opera di più amministrazioni pubbliche ovvero il sistema medesimo sia connesso ad una centrale operativa istituita dalle forze dell'ordine.
2. Nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, è affissa idonea segnaletica permanente realizzata in conformità alle prescrizioni impartite dalle Autorità di controllo. Maggiori e più dettagliate informazioni sono rese disponibili sul sito internet dell'Ente.
3. L'Ente rende nota agli interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e periodico aggiornamento, la localizzazione delle videocamere fisse, nonché i siti di possibile installazione di postazioni mobili.

Articolo 12 – Accesso alle immagini e riprese video

1. Per accedere ai dati ed alle immagini che lo riguardano l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità.
2. L'istanza, preferibilmente rivolta in forma telematica e contenente un recapito digitale, deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso in cui tali indicazioni siano assenti e/o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente, al più tardi entro 15 giorni dalla richiesta; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. L'accesso alle riprese da parte dell'interessato non può in ogni caso estendersi ai dati personali di soggetti terzi. Ove non sia possibile separare i dati personali del richiedente da quelli di soggetti terzi, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 (o suo delegato) avvisa prontamente il richiedente della possibilità di richiedere la conservazione delle riprese anche oltre il termine di cui al precedente articolo 7 al fine di consentirne l'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine. La richiesta dell'interessato deve comunque pervenire all'Ente prima dello scadere del termine di conservazione predetto.
5. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui al presente articolo, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 (o suo delegato), dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
6. All'interessato è inoltre riconosciuto e garantito l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge, da esercitarsi con le modalità ivi previste.

Articolo 13 - Cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, per qualsiasi causa, i dati personali possono essere:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti, nei limiti di conservazione imposti o consentiti dalla legge o dalle Autorità di controllo.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti all'interno dell'Unione europea e del nostro Paese in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, alle decisioni delle Autorità di controllo e ad ogni altra normativa, nazionale o comunitaria che tratti la materia.

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dello Statuto dell'Ente.